



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
Area Tecnica

CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, A CARATTERE EDILE, IMPIANTISTICO, IDRICO, ELETTRICO E SERRAMENTISTICO, DA ESEGUIRE, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE E/O IN USO ALLA STESSA, PRESENTI NEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA – CIG 9107608BDF

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Palladino (M.U. VALPOLCEVERA)
Geom. Alessio Artosi (M.U. CENTRO OVEST)

ISTR.RE SERV. TECNICI
Geom. Antonio PALLADINO
Istruttore Servizi Tecnici
Geom. Alessio Artosi

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Rosanna Sperlinga
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Rosanna Sperlinga

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto, a misura, consiste nell'esecuzione di lavori di manutenzione di tipo edile, impiantistico, idrico, elettrico e serramentistico, da eseguire negli edifici istituzionali e scolastici nell'ambito dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione dei lavori è comunque e sempre effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza rispetto ai propri obblighi.

Il contratto è stipulato interamente "a misura"; l'importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

A titolo esemplificativo si elencano le lavorazioni di presunta maggiore incidenza:

OPERE CIVILI

- ripristino, risanamento, consolidamento e realizzazione di elementi edilizi,
- ripristino, di locali con qualunque destinazione d'uso;
- ripristino di murature, tramezzature, pavimentazioni e rivestimenti di qualsiasi materiale;
- opere di finitura di qualunque tipo quali ad esempio : riparazione o sostituzione di opere di carpenteria metallica ed in legno, serramenti sia esterni che interni comunque di qualunque tipo; tinteggiature e verniciature, ecc.;
- sgombero e pulizia di locali o di aree all'aperto e trasporto a discarica dei materiali;
- opere finalizzate a ripristini su coperture, balconi o murature perimetrali;
- opere provvisoriale su manufatti edilizi a salvaguardia pubblica incolumità;
- opere finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e/o di uso pubblico e per l'ottenimento delle certificazioni di abitabilità o agibilità degli edifici;
- rimozione, totale o parziale, ovvero demolizione di manufatti o di parte degli stessi e trasporto a discarica dei materiali di risulta;

OPERE E IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARIE

- Ripristino, sostituzione e/o integrazione di parti ed accessori afferenti ad impianti idro-termo-sanitari;
- Ripristino, sostituzione e/o integrazione di: tubazioni di adduzione idrica – tubazioni ed accessori inerenti ad impianti di riscaldamento di qualsiasi portata – tubazioni di adduzione e/o distribuzione gas;
- Riparazione e/o sostituzione di parti di condotte fognarie per acque bianche e nere, compreso il ripristino rifacimento di caditoie, pozzetti, griglie, pavimentazioni stradali ecc.

OPERE E IMPIANTI ELETTRICI

- Ripristino, sostituzione e/o integrazione di parti ed accessori afferenti ad impianti elettrici.
- Riparazione o sostituzione di corpi illuminanti;
- Riparazione o sostituzioni di parti di quadri elettrici.

OPERE SERRAMENTISTICHE

- Riparazione e/o sostituzione, integrale o di parti di esse, di serramenti esterni e infissi interni di qualsiasi tipo (alluminio, ferro, pvc, legno), compreso ferramenta, accessori o comandi elettrici;

- Riparazione e/o sostituzione di serrande o parti di esse di qualsiasi tipo, motorizzate, a rullo avvolgibile o a bascula;
- Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo;
- Riparazione e/o sostituzione di serramenti atti alla prevenzione incendi quali: porte antipanico, tagliafuoco, compreso riparazione o sostituzione di parti di essi (maniglioni antipanico, ecc), comprese le opportune certificazioni di legge di fornitura e corretta posa;
- Interventi in urgenza per il ripristino anche temporaneo di serramenti danneggiati da eventi o atti vandalici, da eseguire con opere in ferro o carpenteria leggera quali f.p.o. di griglie, lamiere o profili in ferro.

Art. 2 Definizione economica e durata dell'appalto

L'importo massimo stimato, per i lavori compresi nell'appalto ammonta a EURO 53.278,69 (Iva 22% esclusa) suddiviso tra i due Municipi come da quadri economici sotto riportati:

QUADRO ECONOMICO MUNICIPIO V VALPOLCEVERA		
A	Importo Netto Appalto (B+C+D)	32.786,89
B	Lavori a misura	26.393,44
C	Opere in economia (non soggetti a ribasso)	4.262,30
D	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.131,15
E	IVA 22 % su A	7.213,11
G	Importo Complessivo (A+E)	40.000,00

QUADRO ECONOMICO MUNICIPIO II CENTRO OVEST		
A	Importo netto Appalto (B+C+D)	20.491,80 €
B	Lavori a misura	15.491,80 €
C	Opere in Economia (non soggetti a ribasso)	4.000,00 €
D	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.000,00 €
E	IVA 22% su A	4.508,20 €
F	Importo complessivo (A + E)	25.000,00 €

Gli oneri di sicurezza sono stati determinati ai sensi dell'art. 4, dell'allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. L'ammontare degli oneri di sicurezza rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quello non attuato.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova.

La Civica Amministrazione si riserva, inoltre, di prorogare l'accordo quadro per un periodo massimo di 4 mesi, per consentire, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, lo svolgimento delle procedure necessarie alla scelta di un nuovo contraente.

L'appalto avrà durata fino al 31/12/2022, salvo il ricorso alla proroga, come sopra descritto.

Art. 3 Modalità di risposta alla trattativa diretta su Mepa

L'offerta economica delle imprese invitate, dovrà indicare, utilizzando le funzionalità del portale Mepa, la percentuale di sconto che la ditta si impegna ad applicare al Prezziario Opere Edili e Impiantistiche della Regione Liguria anno 2021.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare la percentuale di sconto dichiarata in tale sede a tutte le prestazioni inerenti all'appalto.

L'importo dell'appalto rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solamente sui prezzi capitolari.

I partecipanti dovranno allegare all'offerta i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante oppure normalmente e poi scannerizzati:

- **certificazione SOA** per le categorie OG1 "edifici civili e industriali" e OG11 "Impianti tecnologici";
- oppure, se non in possesso di tale certificazione, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** contenente le informazioni indicate al successivo art. 4 del presente capitolato;
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, compilato nelle parti II, III e VI;
- **Dichiarazioni integrative a corredo del DGUE**, contenenti ulteriori dichiarazioni in ottemperanza al d.lgs. n. 50/2016;
- **Documento d'Identità del legale rappresentante in corso di validità;**
- **Modulo tracciabilità**, con indicazione del conto corrente dedicato e dei dati dei soggetti abilitati ad operarvi, compreso il Codice Fiscale, al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010;
- il presente **Capitolato Speciale d'Appalto**, sottoscritto per accettazione;
- **dichiarazione** in cui siano indicati i lavori che si intendono subappaltare, in caso di volontà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;

Se l'offerta della ditta partecipante sarà ritenuta conveniente, si procederà all'assegnazione diretta ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020 e alla successiva stipula del contratto, tramite la piattaforma Mepa, alle condizioni indicate in questo documento.

In caso di offerte uguali si procederà all'estrazione a sorte.

Si rende noto che, dovrà essere versata l'imposta di bollo alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario sarà inoltre iscritto all'albo beneficiari del Comune di Genova mediante apposita modulistica che sarà fornita dagli uffici.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una mail all'indirizzo: municipio5comge@postecert.it.

Art. 4 Qualificazione

Le imprese che intendono partecipare alla presente procedura devono essere in possesso della certificazione SOA (per le categorie OG1 "edifici civili e industriali" e OG11 "Impianti tecnologici")

oppure, se non in possesso di tale certificazione, devono aver svolto nei cinque anni precedenti lavorazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore allo stesso, da dimostrare mediante invio di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dalla quale risulti la tipologia di lavori svolti, i committenti e l'importo.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante e potrà essere soggetta a successiva verifica da parte della stazione appaltante.

Art 5 Qualità e provenienza dei materiali

Per i lavori di cui al presente capitolato, valgono le normative vigenti in termini di fornitura di materiali e di criteri di corretta posa. Comunque restano valide le soluzioni più aderenti alle finalità dell'appalto e quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In ogni caso tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite come da disposizioni della Direzione Lavori e comunque concertate con essa.

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché a norma del D.P.R. 21-04- 1993, rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e isolamento acustico e termico.

Per tutti i materiali e manufatti l'impresa aggiudicataria è tenuta a consegnare al Direttore dei Lavori, senza specifica richiesta da parte di questi, le Dichiarazioni di conformità ai requisiti di legge, mediante documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della effettiva consegna in cantiere. Le Dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la corretta installazione saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non conformi, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24-05-1988 n. 224. In ogni momento la Direzione Lavori potrà richiedere a totale carico dell'Appaltatore, prove di laboratorio su campioni, prelevati in contraddittorio, per l'accertamento dei requisiti.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

- 1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) il Capitolato Generale d'Appalto dei ll.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
- 3) i prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica", editi dalla Regione Liguria per l'anno 2021;
- 4) piani di sicurezza (se previsti);
- 5) Il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma Mepa;

Sono esclusi dal contratto ed estranei ai rapporti negoziali:

- i computi metrici;
- i computi metrici estimativi;
- le analisi prezzi;

I documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art. 7 Garanzia definitiva

La Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal successivo contratto e a copertura del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali. La garanzia dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso

superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto, a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La garanzia definitiva dovrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto indicato all'art. 93, comma 3.

Art. 8 Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Impresa si assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del codice, l'appaltatore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro 517.000,00 (cinquecentodiciassettemila) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) con previsione di proroghe annuali. Detta polizza dovrà essere emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

Qualora, per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.108 del Codice.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 9 Consegna dei lavori

L'Amministrazione potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 32, comma 8 del codice, restando così inteso che l'appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

All'atto della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant'altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal

Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale.

Art. 10 Termine utile e tempi per il compimento dei lavori

Il tempo previsto per l'ultimazione dei singoli interventi sarà stabilito di volta in volta e sarà indicato sull'Ordine di Servizio redatto dalla Direzione Lavori.

La richiesta d'intervento sarà effettuata tramite Ordine di Servizio redatto dalla Direzione Lavori nel quale si indicheranno tutte le modalità necessarie per eseguirlo; in caso di estrema urgenza l'ordine potrà essere impartito anche telefonicamente e/o a mezzo fax e l'Impresa sarà tenuta ad intervenire immediatamente in un tempo massimo dalla chiamata di h. 4,00 (quattro); la Direzione lavori, appena possibile, formalizzerà l'ordine di servizio; l'Impresa sarà ritenuta responsabile per tutti i danni causati dalla mancata tempestività di intervento.

A tal fine l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a comunicare tempestivamente un esatto recapito postale, telefonico e aziendale in Genova, ed essere sempre reperibile, 24 h. su 24 h. (ventiquattro) anche nelle ore notturne, comprese le giornate festive.

L'Ordine di Servizio potrà prescrivere uno o più interventi, da eseguire anche in immobili diversi; inoltre l'Impresa dovrà essere attrezzata per soddisfare eventuali richieste di intervento contemporanee, anche in diverse circoscrizioni comunali.

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovrà tuttavia essere coerente con le determinazioni assunte in merito alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione lavori potrà chiedere variazioni allo sviluppo dei lavori al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

L'ultimazione delle opere relative al singolo ordine di servizio verrà certificata dalla Direzione lavori, previ necessari riscontri, mediante verbale o certificato informale, sottoscritto anche dall'Appaltatore; al completamento dell'appalto verrà redatto il certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 11 Penalità

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti nella richiesta di intervento, non imputabile a causa di forza maggiore, è facoltà dell'Amministrazione applicare una penale, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare, tale penale potrà essere applicata, in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata nell'ordine di servizio per l'esecuzione del singolo intervento;

- nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata nell'ordine di servizio per l'esecuzione del singolo intervento;
- nella ripresa dei lavori seguenti ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di interventi non accettabili.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, si procederà all'applicazione della penale.

La comunicazione di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà trattenuto dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti commi non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; l'applicazione di penali per un importo superiore alla predetta percentuale potrà comportare la risoluzione del contratto.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le inadempienze dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 12 Risoluzione del contratto e recesso

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e/o di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, oppure qualora siano state riscontrate e non tempestivamente sanate, irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

La Civica Amministrazione può inoltre risolvere il contratto nei casi previsti nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

La Civica Amministrazione ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione o il recesso saranno comunicati all'Impresa mediante avviso inviato mediante posta elettronica certificata.

Art. 13 Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi dell'Art. 15 comma 3 del D.P.R. 49/2018 con Contabilità Semplificata.

I pagamenti saranno corrisposti al termine di ogni lavorazione con le modalità di cui all'art. 194 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50%.

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzo regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale per l'anno 2018, per le opere Edili ed Impiantistiche. Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

Art. 14 Ultimazione lavori e certificato regolare esecuzione

Entro i successivi 45 giorni dalla data effettiva dell'ultimo intervento, sarà redatto un verbale comprendente l'ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione.

Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Impresa dovrà provvedere alla manutenzione gratuita delle opere eseguite, non conseguente all'uso delle stesse.

Inoltre la stessa dovrà effettuare tutti quei lavori complementari e di finitura riconosciuti necessari dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita delle opere.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante per la durata di due anni.

Art. 15 Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Dovranno essere inoltre rispettate tutte le norme e l'utilizzo dei DPI (mascherine, igienizzazione, ecc.) atte a contenere l'emergenza COVID-19. Ogni intervento dovrà essere concordato con la Direzione Lavori e gli addetti della struttura in cui si svolgono gli interventi.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

E' obbligo dell'impresa esecutrice presentare all'atto della consegna formale dei lavori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Art. 16 Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs n.50/2016.

Non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se:

- singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo minore di 100.000 €;
- l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunque effettuare comunicazione alla stazione appaltante, non si configura come attività affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.lgs n.50/2016.

Art. 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s' impegna a trasmettere al Comune, prima dell' inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del codice

Art. 18 Fatture e pagamenti

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando i seguenti codici univoci:

- per il Municipio V Valpolcevera: AD2KBJ;
- per il Municipio II Centro Ovest: AEM90L.

Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all'indicazione del codice CIG attribuito a questa procedura e all'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" da inserire mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "Dati Riepilogo".

Il meccanismo fiscale della "scissione dei pagamenti" prevede per gli enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura.

Art. 19 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Per la partecipazione alla presente procedura non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:

- a) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

- b) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
- c) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito;
- d) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
- e) alle opere provvisoriale ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
- f) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- g) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- h) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
- i) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;
- j) ad ogni onere per il rilascio delle certificazioni di fornitura e corretta posa di quanto realizzato, con particolare riguardo alla fornitura e posa di dispositivi per la prevenzione incendi;
- k) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
- l) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
- m) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
- n) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l'approvvigionamento delle attività produttive e commerciali;
- o) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
- p) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;
- q) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);
- r) assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere seguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'aggiudicatario deve comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art 20 Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento Generale (ue) 2016/679 (di seguito gdpr)

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i *dati anagrafici* di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i *dati giudiziari*, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Art. 21 Divieto di pantouflage o revolving door

L'appaltatore dichiara inoltre di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

ART. 22 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla presente fornitura è stabilita la competenza del Foro di Genova.

ART. 23 Spese contrattuali

Le spese inerenti alla presente fornitura per la stipula del relativo contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'IVA che è a carico della Civica Amministrazione.